

COMUNE DI AGLIANO TERME

Provincia di Asti



Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.⁰³ del ~~14/01/2025~~...

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Campo d'applicazione
- Art. 2 - Finalità e principi
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Classificazione
- Art. 5 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
- Art. 6 – Esclusioni
- Art. 7 - Competenze del Comune
- Art. 8 - Norme generali per l'utenza

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Capo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 9 - Oggetto del servizio e principi fondamentali
- Art. 10 - Modalità di gestione

Capo II- NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI INTERNI

- Art. 11 – Definizione
- Art. 12 - Modalità generali di conferimento
- Art. 13 - Individuazione delle zone di raccolta
- Art. 14 - Sistema di raccolta
- Art. 15 - Tipologia dei contenitori
- Art. 16 - Modalità di conferimento ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati al recupero
- Art. 17 - Raccolta differenziata dell'organico
- Art. 18 - Raccolta differenziata di carta e cartone
- Art. 19 - Raccolta differenziata di plastica e lattine
- Art. 20 - Raccolta differenziata del vetro
- Art. 21 - Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati
- Art. 22 - Raccolta dell'indifferenziato o frazione secca non recuperabile
- Art. 23 - Raccolta differenziata sulle aree mercatali
- Art. 24 - Potenziamento della raccolta differenziata
- Art. 25 - Raccolta assimilati
- Art. 26 - Pulizia, disinfezione e gestione dei contenitori
- Art. 27 - Divieto di accesso nelle proprietà private
- Art. 28 - Trasporto e modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

Capo III- NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 29 - Definizione
- Art. 30 - Pulizia dei mercati.
- Art. 31 - Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 32 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- Art. 33 - Attività commerciali e artigianali

- Art. 34- Asporto degli scarichi abusivi
- Art. 35 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- Art. 36 - Rifiuti speciali
- Art. 37- Rifiuti sanitari
- Art. 38 - Rifiuti cimiteriali
- Art. 39 - Beni durevoli
- Art. 40 - Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 41 - Oli e grassi esausti di origine minerale e di origine vegetale ed animale
- Art. 42 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali e di servizi
- Art. 43 - Rifiuti inerti
- Art. 44 - Rifiuti pericolosi
- Art. 45 - Rifiuti di amianto
- Art. 46 - Imballaggi secondari e terziari

TITOLO IV - RAPPORTI CON UTENZA E ASSOCIAZIONI

- Art. 47 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato
- Art. 48 - Ecovolontari comunali
- Art. 49- Coinvolgimento degli utenti

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 50 - Vigilanza
- Art. 51 – Sanzioni

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 52- Rinvio ad altre predisposizioni
- Art. 53- Pubblicità del regolamento
- Art. 54- Efficacia del presente regolamento
- Art. 55- Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di Applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani , dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
2. Il presente regolamento, in conformità ai disposti dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs 03/04/2006 n.152 così come modificato dal D.Lgs 3 settembre 2020 n.116, e dall'art. 4 comma b) della L.R. 24/10/2002 n.24, stabilisce in particolare :
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) il divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione ;
 - c) le modalità del servizio di raccolta, anche tenendo conto dell'abbattimento delle barriere architettoniche e del trasporto dei rifiuti urbani ;
 - d) le modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani ;
 - e) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ;
 - f) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualità;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 ;

Art. 2 – Finalità e Principi

1. Nell'ambito delle sue competenze, il Comune provvede ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio.
2. La gestione dei rifiuti urbani, nell'ambito del sistema integrato di cui alle vigenti normative regionali è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare :
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione, ivi comprese le iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
6. Il Comune persegue il fine della riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
7. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

8. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione, al fine di :
- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre il movimento dei rifiuti stessi;
 - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs.152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore** : la persona la cui attività ha prodotti rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti ;
 - c) **detentore** : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene ;
 - d) **gestione** : la raccolta , il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura ;
 - e) **raccolta** : l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto ;
 - f) **raccolta differenziata** : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
 - g) **smaltimento finale** : il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti ;
 - h) **recupero** : riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili da prodotti di scarto ;
 - i) **riutilizzo** : utilizzare una cosa che sia già stata usata ;
 - j) **riciclaggio** : sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni ;
 - k) **cernita** : le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
 - l) **conferimento** : l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati al recupero;
 - m) **spazzamento** : le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
 - n) **isole ecologiche**: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
 - o) **stazioni ecologiche attrezzate (o ecocentro)** : le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
 - p) **piattaforme ecologiche**: gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;

Art. 4 – Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.
2. Sono **rifiuti urbani** :
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. Sono **rifiuti speciali** :

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti ;

4. Sono **rifiuti pericolosi** :

- a) i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 152/2006 sulla base degli allegati G, H e I e/o contaminati dalle sostanze di cui agli allegati stessi.

Art. 5 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora siano rientranti nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) e di cui, riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
.02 -	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa.</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
.03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
.04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tesili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
.07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
.09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carta e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio.
.10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
.12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici

.15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
.16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
.17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti

.18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	<i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	<i>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</i>
18 02 01	Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
.19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
.20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</i>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi commestibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

3. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio i rifiuti non pericolosi elencati al comma 2. del presente articolo provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che per le utenze di superficie complessiva al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la predetta la superficie non superi il 100 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del DPR 27 aprile 1999, n. 158 (Tabella relativa al coefficiente di produzione rifiuti kg/mq anno).
Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno).
Le categorie di attività definite dal DPR n.158/99 e i coefficienti di produzione sono riportati nella Tabella A) allegata al presente regolamento con riferimento alla tabella allegata al "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)".
Per le frazioni indifferenziate non dovranno comunque essere superati i limiti massimi specificamente indicati dai criteri quantitativi per categoria di cui alla DGR 14 febbraio 2005 n.47-14763 (vedi Tabella A) allegata).
4. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 3) possono essere conferiti dall'utenza non domestica anche o in alternativa presso gli Ecocentri Convenzionati del Gestore del Servizio nel rispetto di quanto stabilito nelle modalità gestionali.
5. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 3) purchè il Gestore del servizio effettuate le opportune verifiche specifici entro 7 giorni dalla presentazione di apposita dichiarazione da parte dalle utenze che ritengano di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione le condizioni di conferimento di tali rifiuti. I quantitativi di rifiuti assimilati di cui al presente comma potranno essere conferiti presso l'Ecocentro Comunale nel rispetto di quanto stabilito nelle modalità gestionali.
6. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.
7. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso ai fini del limite quantitativo non si computano i rifiuti da imballaggi terziari non soggetti alla privativa che non possono essere conferiti al servizio pubblico, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo.

Art. 6 – Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge :
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) e carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro
 - g) le attività di recupero di cui all'allegato C) del D.Lgs.152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Art. 7 – Competenze del Comune

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell'art.191 del D.Lgs.152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.
2. Il Consorzio di Bacino o il Comune sono tenuti a comunicare alla Regione ed alla Provincia ed altri enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.

Art. 8 – Norme Generali per l'Utenza

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura produttore o del detentore, il quale è tenuto alla loro conservazione fino al momento del conferimento.

TITOLO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 9 – Oggetto del servizio e principi fondamentali

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art.4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

Art. 10 – Modalità di gestione

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale comprese le zone sparse.
2. In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente, così come stimati secondo le indicazioni delle tabelle di cui all'art.15).
3. La dotazione dei contenitori per le raccolte alle utenze domestiche e non domestiche risponde a criteri di adeguatezza volumetrica in rapporto alla tipologia e consistenza dell'utenza da servire. I contenitori devono rispondere a criteri di robustezza, sicurezza, igienicità e facilità di lavaggio, disinfezione e manutenzione.
4. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi idonei ed adeguati, autorizzati ai sensi della normativa vigente, le cui caratteristiche, stato di conservazione, pulizia e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza. In particolare non devono provocare spandimenti o dispersione di odori.
5. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti dal Contratto di Servizio per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati agli Urbani. Sono stabilite dal contratto le penalità relative alle inadempienze connesse con gli obblighi e con gli standard prestazionali dettagliati nelle Schede di definizione tecnica dei servizi del Contratto.

CAPO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI INTERNI

Art. 11 – Definizione

1. Per rifiuti urbani interni si intendono :
 - a) I rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione ;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti dai locali e dai luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi dell'Art.5 del presente regolamento;

Art. 12 – Modalità Generali di Conferimento

1. I rifiuti urbani e quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati:
 - a) **Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani :**
I rifiuti urbani non ingombranti speciali ed assimilati agli urbani vanno conferiti con le seguenti modalità:

- a.a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a) e 1.b) del precedente art.11 deve avvenire esclusivamente tramite le disposizioni operative previste nel servizio di raccolta porta a porta, come definito dagli accordi di servizio con il Gestore del medesimo, nelle tempistiche e modalità previste delle quali gli interessati verranno opportunamente informati ;
- a.b) Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, i seguenti rifiuti:
- rifiuti urbani ingombranti
 - rifiuti speciali pericolosi
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, etc..)
 - sostanze liquide
 - materiali accesi
 - materiali metallici e non che possano recare danno ai mezzi di trasporto e raccolta
- a.c) Nella raccolta gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente piegati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume.
- a.d) E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore da esporre per il ritiro quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura dell'eventuale coperchio o causare tracimamento, onde evitare dispersioni. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore in dotazione, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino all'espletazione di ulteriore servizio di raccolta ovvero conferisce i medesimi direttamente presso idoneo centro di raccolta designato.
- a.e) I materiali devono essere sempre inseriti all'interno dei contenitori previsti dal servizio e non possono essere conferiti al di fuori degli stessi. E' pertanto fatto divieto, a qualunque soggetto e su tutto il territorio comunale, di depositare i materiali all'esterno dei contenitori, sia pure in adiacenza, sia all'interno dei cortili che presso le campane stradali del vetro o presso eventuali cassonetti in zona frazionale.

b) Rifiuti urbani inerti ingombranti

I rifiuti ingombranti di origine domestica sono conferiti secondo le seguenti modalità :

- b.a) I materiali ingombranti verranno conferiti nelle ecostazioni di riferimento indicate dal gestore del servizio in ottemperanza alle procedure previste dalle ecostazioni.
- b.b) Il trasporto dei materiali ingombranti devono essere conferiti a cura del produttore del rifiuto.
- b.c) E' fatto assoluto divieto di abbandono dei rifiuti ingombranti in qualsivoglia punto del suolo pubblico.

c) Rifiuti Pericolosi

I seguenti rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- c.a) Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori stradali e/o presso le isole ecologiche e le stazioni di conferimento.
- c.b) I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso le farmacie e/o presso le isole ecologiche e le stazioni di conferimento.
- c.c) Gli altri rifiuti urbani potenzialmente pericolosi costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi", vernici, inchiostri, adesivi (CER 200112), solventi (CER 200113), prodotti fotochimici (CER 200117), pesticidi (CER 200119) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121), rifiuti ingombranti contenenti CloroFluoroCarburi, rifiuti provenienti dal "fai da te domestico", ecc. devono essere conferiti dagli utenti stessi presso le stazioni ecologiche attrezzate, o Ecocentri comunali, compatibilmente con le quantità previste dagli appositi regolamenti di gestione.

Art. 13 – Individuazione delle zone di raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale, entro le Zone di Raccolta come definite nel presente regolamento all'allegato "A"
2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con i tratti di strade statali, provinciali e comunali incluse nel perimetro del territorio comunale ove il servizio risulti erogabile secondo il criterio di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 14 – Sistema di raccolta

1. Il servizio di raccolta si attua nel territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti col sistema porta a porta. Il metodo comporta il posizionamento dei cassonetti all'interno dei cortili condominiali, o in assenza all'interno di aree private o di pertinenza che siano ritenute idonee. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.
2. Il flusso di raccolta dei rifiuti prodotti da utenze domestiche deve essere di norma separato dal flusso di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. E' consentito l'utilizzo dei medesimi contenitori in caso di attività operanti all'interno di condomini, mentre negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno sempre forniti di contenitori individuali.
3. I contenitori e/o i sacchi forniti per il servizio di raccolta porta a porta dell'indifferenziata e delle plastica dovranno essere esposti a cura degli utenti, quando pieni, sul fronte strada, o su strada comunale e comunque in modo da agevolare le operazioni di prelievo da parte dell'operatore ecologico, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. Dopo lo svuotamento i contenitori in dotazione devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà. Diverse modalità di servizio (es. ingresso nel cortile per lo svuotamento, passaggi aggiuntivi ecc.) an
4. Oltre al singolo contenitore fornito per utenza i raggruppamenti / condomini accorpanti un numero di utenze pari o superiori a 4 unità avranno in fornitura un contenitore da 120 LT (carta ed organico) nel quale gli utenti dovranno conferire quanto previsto per poi effettuare esposizione su strada. Per raggruppamenti o condomini pari o superiori alle 13 unità saranno previsti due contenitori da 120 LT (carta ed organico) nei quali gli utenti dovranno conferire quanto previsto per poi effettuare esposizione su strada.
5. In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e/o da personale allo scopo incaricato per verificare il corretto conferimento dei materiali e il rispetto dell'ordinanza sindacale sull'obbligo di effettuare le raccolte differenziate, oltre a controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.
6. Per i nuclei frazionali e le case sparse il servizio di raccolta viene erogato di norma su strade comunali. Potrà essere effettuato anche su strade vicinali purchè aventi caratteristiche di strada comunale, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del gestore del servizio.
7. Sono domiciliarizzati i contenitori per la raccolta del rifiuto organico (biopattumiera) in dotazione a tutti gli utenti non praticanti il compostaggio e della carta/cartone, come da schema complessivo art. 15, mentre per la raccolta di plastica / lattine e frazione indifferenziata residua viene utilizzata la raccolta a sacco.
8. Le campane per la raccolta differenziata stradale del vetro sono posizionate in punti convenienti. Sarà valutata, ove possibile, da parte degli uffici la possibilità di schermatura delle campane; la schermatura eventuale sarà posizionata a seconda della morfologia del terreno e preservando la visibilità della circolazione dei mezzi e la possibilità di svuotamento da parte dei mezzi operativi del servizio di raccolta.

Art. 15 – Tipologia dei contenitori.

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo porta a porta sono forniti a cura del gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La dotazione di contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze

dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza - così come stabilita dall'allegato A al presente regolamento - di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.

Schema complessivo della dotazione di contenitori per ogni tipologia di numero civico per le utenze domestiche :

Nuclei Fam.ri	Indifferenziato	Plastica e lattine Sacchi Bianchi	ORGANICO			CARTA	
			10 Litri	120 Litri	Sacchi Mater-Bi	50 Litri	120 Litri
		n.	n.	n.	n.	n.	n.
1	50	50	1	0	100	1	0
2	100	100	2	0	200	2	0
3	150	150	3	0	300	3	0
4	200	200	4	1	400	4	1
5	250	250	5	1	500	5	1
6	300	300	6	1	600	6	1
7	350	350	7	1	700	7	1
8	400	400	8	1	800	8	1
9	450	450	9	1	900	9	1
10	500	500	10	1	1000	10	1
11	550	550	11	1	1100	11	1
12	600	600	12	1	1200	12	1
13	650	650	13	2	1300	13	2

A tutte le utenze domestiche entro le zone di raccolta come definite nel presente regolamento all'allegato A è fornita una dotazione annuale come da tabella sopra evidenziata, comprensiva di :

- 50 sacchi per raccolta indifferenziata
- 50 sacchi per raccolta plastica e lattine
- 1 contenitore litri 50 per la raccolta della carta

A tutte le utenze domestiche che non praticano compostaggio è fornita ulteriore dotazione annuale come da tabella sopra evidenziata, comprensiva di :

- 01 biopattumiera litri 10
- 100 sacchi mater bi

Le frequenze di raccolta sono definite dalle disposizioni (salvo diverse indicazioni correlate alle Zone di Raccolta) di cui all'allegato A del presente regolamento.

Ai fini del miglioramento del servizio all'utenza sarà possibile avanzare, per comprovate esigenze specifiche e puntuali (soggetti fragili o con necessità personali specifiche), richiesta di ulteriori dotazioni di sacchi per la raccolta della frazione residua indifferenziata da concordarsi con il gestore del servizio.

Ai fini del miglioramento della qualità del servizio fornito sono applicabili differenti frequenze in aree individuate in base a dati oggettivi di produzione, nonché altre modalità di fornitura di contenitori / sacchi e altresì di raccolta derivanti da esigenze comprovate di particolari fasce d'utenza

2. Alle utenze non domestiche sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti, così come stabilito nell'allegato A del presente regolamento e con i seguenti criteri:

ATTIVITA'	INDIFFERENZIATO	ORGANICO	CARTA
Utenze non domestiche (vedi Tabella A)	Da 120 litri a 1.100 litri + dotazione 50 sacchi	120 – 240 litri + “biopattumiere” da 10lt	120 – 240 – 360 – 660 litri

La necessità di volumetria e quindi delle varie tipologie di contenitori viene definita a seconda del tipo di utenza non domestica in relazione alla Tabella A) delle categorie di attività e di produzione di rifiuti di cui all'art. 5.3 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani - allegata al presente regolamento.

Art. 16 – Modalità di conferimento ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati al recupero.

1. Il Comune ha l'obbligo di raggiungere le percentuali minime di raccolta differenziata dei propri rifiuti secondo le percentuali fissate dalle vigenti normative, per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutte le diverse frazioni di rifiuti urbani e dei rifiuti primari da imballaggio.
2. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:
 - a) ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore dedicato. (sacchi mater-bi per organico, contenitori per la carta, sacchi per residuo indifferenziato e sacchi per plastica/lattine).
 - b) Ad ogni tipo di raccolta corrisponde una giornata con relativi orari sia per l'utenza, ovvero di esposizione del contenitore nel porta a porta, che di raccolta. Nell'esposizione fronte strada è fatto obbligo all'utente di rispettare tali giorni e orari.
 - c) Nei casi in cui la raccolta venga effettuata in orario serale, i contenitori o i sacchi vanno esposti non oltre h.1,30 prima dell'orario stabilito per il passaggio di raccolta.
 - d) E' vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.
3. I contenitori per la raccolta differenziata possono essere sistemati a cura del gestore del servizio presso scuole, uffici ed enti pubblici, centri direzionali, stazioni, mercati e in genere nei luoghi che debbano essere raggiunti da tale servizio.
4. Sono raccogliibili in modo differenziato le frazioni di rifiuti di cui agli articoli successivi e secondo le indicazioni ivi contenute.

Art. 17 - Raccolta differenziata dell'organico.

1. I rifiuti organici quali scarti alimentari e di cucina, devono essere conferiti a cura degli utenti in appositi contenitori (biopattumiere da 10Lt). I contenitori sono mantenuti a cura degli utenti.
2. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite nei contenitori racchiuse in appositi sacchetti di mater-bi forniti dal gestore del servizio. E' vietato l'uso di sacchetti in plastica in quanto non bio-degradabili. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 18 - Raccolta differenziata di cartone e carta.

1. La raccolta prevede il ritiro della carta, nonché di cartone di qualsiasi tipo, purché pulito e asciutto, proveniente da imballaggi primari, e, per limitati quantitativi compatibili col normale servizio di raccolta, eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio; carta e cartone devono essere conferiti negli appositi contenitori forniti in dotazione dal gestore del servizio.

2. Il cartone conferito deve essere ridotto il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) o legato in balle o pacchetti. E' vietato l'uso di sacchi di plastica.
3. Il Servizio può prevedere forme diverse di raccolta oltre al conferimento negli appositi contenitori, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso e opportuni mezzi di informazione.
4. Nei casi di produttori di grosse partite di cartone quindi impossibilitati a conferirlo nel normale circuito di raccolta con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta potrà essere effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo modalità e tariffe decise dal gestore del servizio.

Art. 19 - Raccolta differenziata di plastica e lattine.

1. La raccolta prevede il ritiro congiunto di imballaggi in plastica e di lattine, sia in alluminio che in banda stagnata o altro materiale ferroso, vuoti e puliti, conferiti in un unico sacco. La raccolta a sacco non prevede la possibilità di ritiro su area interna privata, e pertanto lo stesso va conferito sul fronte strada, in corrispondenza del numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, nei giorni e negli orari indicati.
2. I contenitori in materiale ferroso non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose.
3. Il servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta oltre al conferimento nei sacchi in plastica, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso e opportuni mezzi di informazione.
4. La plastica dovrà essere appiattita e ridotta al minimo volume.

Art. 20 - Raccolta differenziata del vetro.

1. La raccolta del vetro avviene mediante campane stradali disposte in maniera opportuna sul territorio Comunale.
2. Può essere conferito vetro cavo di qualsiasi natura purché pulito: tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
3. Il vetro in lastre deve essere conferito presso gli Ecocentri convenzionati del Gestore del Servizio.
4. Il materiale dovrà essere introdotto nel contenitore senza essere contenuto in borse in plastica.

Art. 21 - Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati

1. Chiunque produca rifiuti derivanti dalla potatura di alberi, ramaglie e sfalci di erbe del proprio giardino, purché non inquinati da altre sostanze, deve conferirli presso gli ecocentri convenzionati dal Gestore del Servizio.

Art. 22 – Raccolta dell'indifferenziato o frazione secca non recuperabile.

1. La frazione secca non recuperabile residuale dalle altre raccolte differenziate deve essere a cura degli utenti conferita in appositi sacchi forniti in dotazione dal gestore del servizio.
2. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo devono essere conferite nei sacchi debitamente e accuratamente chiusi e sigillati per evitare la dispersione di materiale.

Art. 23 – Raccolta differenziata sulle aree mercatali.

1. Per le utenze delle aree mercatali sono a disposizione contenitori per le raccolte differenziate delle varie tipologie, con idonea capienza secondo il numero dei posteggi, con contenitori posizionati nelle piazze o aree di vendita o in luoghi limitrofi per il rifiuto organico per gli operatori che vendono generi alimentari.
2. E' fatto divieto agli esercenti le attività di commercio su area pubblica, operanti sulle aree mercatali dove siano state attivate le raccolte differenziate, di immettere nei contenitori dei rifiuti non recuperabili materiale

riciclabile, ed in particolare carta, cartone, vetro, plastica, lattine, organico, imballi in legno, nonché derivanti da ogni altra futura raccolta differenziata che venisse istituita;

3. E' fatto pertanto obbligo di conferire negli appositi contenitori:
 - la frazione umida dei rifiuti urbani, o organico (contenitori appositi); carta e cartone (contenitori appositi)
 - R.U. secco residuo indifferenziato (contenitori appositi)
 - vetro (campane)
 - plastica e lattine (contenitori appositi)
 - imballi in legno (presso le stazioni di conferimento appositamente istituite).
4. Gli utenti interessati verranno adeguatamente informati di ogni ampliamento del servizio sia relativamente alle aree interessate che alle nuove tipologie di raccolta, oltre che di eventuali forme differenti di raccolta per tipologie già esistenti che venissero istituite per motivi di efficienza ed economicità.

Art. 24 – Potenziamento della raccolta differenziata.

1. Il Comune potrà, in futuro, promuovere nuove forme di raccolta differenziata ovvero ampliare quella già in essere. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, mediante pubblici avvisi e/o ordinanze. L'utente dovrà, una volta attivato il nuovo servizio, attenersi alle norme del presente Regolamento ed a quelle specifiche che verranno di volta in volta emanate.
2. Possono essere istituite da parte del Comune apposite aree ecologiche opportunamente attrezzate e aperte al pubblico in orari e modalità prestabiliti, dotati di appositi regolamenti d'accesso e di utilizzo, nei quali eseguire conferimenti specifici.

Art. 25 – Raccolta Assimilati. Modalità particolari di raccolta.

1. Fatta salva la rimozione dei rifiuti a terra accanto ai contenitori, con le modalità previste dal precedente art.12) punto 1.a.4) e comunque solo se debitamente raccolti in sacchi e non dispersi, la pulizia di cortili privati è di pertinenza delle utenze di appartenenza.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e ad questa devono essere correttamente tenuti e conservati. In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi o scritte.
3. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.
4. In caso di furto o incendio il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore.

Art. 26 – Pulizia, disinfezione e gestione dei contenitori.

1. Fatta salva la rimozione dei rifiuti a terra accanto ai contenitori, con le modalità previste dal precedente art.12) punto 1.a.4) e comunque solo se debitamente raccolti in sacchi e non dispersi, la pulizia di cortili privati è di pertinenza delle utenze di appartenenza.
2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e ad questa devono essere correttamente tenuti e conservati. In particolare non devono essere manomessi o imbrattati con adesivi o scritte.
3. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.
4. In caso di furto o incendio il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore.

Art. 27 – Divieto di accesso nelle proprietà private.

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di raccolta di accedere nelle abitazioni private, fatto salvo per le modalità di servizio previste all'art.14, punto 3), 2° capoverso. In tal caso l'utente dovrà garantire l'accesso alla proprietà e fornire copia delle chiavi per cancelli/portoni d'ingresso.
2. Il Comune e il gestore del servizio in ogni caso non assumono alcuna responsabilità in dipendenza di tale accesso fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 28 – Trasporto e modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

1. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.
2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento. La pesata delle varie tipologie di rifiuto viene effettuata presso gli impianti di conferimento. Sono predisposte su alcuni veicoli apposite attrezzature per la pesatura automatica in fase di raccolta degli svuotamenti dei singoli contenitori in dotazione alle varie utenze, ed appositi data base per la raccolta dei relativi dati.
3. I dati riguardanti le pesate sono raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e sono forniti mensilmente al Comune. Inoltre potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenire.

CAPO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29 – Definizione

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono :
 - a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 30 – Pulizia dei mercati.

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in particolare materiali leggeri, e conferendoli, dopo avere ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori, suddivisi per tipologia di rifiuti, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla raccolta differenziata dei materiali e come stabilito nel precedente art.23.

Art. 31 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 32 - Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi e simili devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. E' fatto obbligo agli organizzatori o titolari, per tutta la durata dell'occupazione, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori forniti dal gestore del servizio.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, oltre a provvedersi delle necessarie autorizzazioni richieste agli uffici comunali preposti, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti derivanti da tale occupazione e conferirli, dopo avere ridotto al minimo il volume, in appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta.
3. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sono a carico dei soggetti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette. Si rimanda a tal proposito alle apposite disposizioni del Regolamento per la Tariffa Rifiuti relativamente al contratto da stipularsi fra il promotore della manifestazione e il gestore del servizio.

Art. 33 – Attività commerciali e artigianali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 34 - Asporto degli scarichi abusivi

1. Chiunque abbandona o effettua deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, ovvero scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 35- Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a

rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette mediante contratto da stipularsi fra i soggetti interessati e il gestore del servizio.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 36 - Rifiuti speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 5 del presente regolamento), sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme contenute nella specifica normativa di settore, statale, regionale e provinciale, e del presente regolamento.
2. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 37 - Rifiuti sanitari

1. Per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i seguenti rifiuti sanitari, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani di cui al Capo II del presente regolamento:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
 - d) la spazzatura;
 - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intenda disfarsi ad esclusione di materiale potenzialmente infettivo ;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.
2. I rifiuti sanitari assimilabili agli urbani devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura " Rifiuti sanitari " e l'indicazione della struttura di provenienza.
3. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, per poter essere smaltiti in impianti di incenerimento o in discarica per rifiuti urbani dovranno essere assoggettati a tutti gli opportuni procedimenti di sterilizzazione e alle condizioni di cui alle vigenti normative di settore.
4. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti normative in materia di gestione dei rifiuti sanitari.

Art. 38 – Rifiuti cimiteriali

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, viste le caratteristiche di pericolosità igienico sanitarie, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e con le necessarie precauzioni, ai sensi delle vigenti normative di settore.
3. I rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per le raccolte differenziate sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale. Tali rifiuti possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
5. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo e dalle vigenti normative sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 39 - Beni durevoli e/o RAEE

1. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria) che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti agli appositi centri di raccolta.

Art. 40 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o di un rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, come previsto dal Codice Civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, dell'Ambiente e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dei Trasporti e delle Navigazione.

Art. 41 - Oli e grassi esausti di origine minerale e di origine vegetale ed animale.

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi esausti di origine minerale è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati da Consorzio stesso.
2. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali e animali esausti, a decorrere dalla data della sua attivazione, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati da Consorzio stesso.
3. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai Consorzi o a soggetti incaricati da Consorzio stesso, detenga oli e grassi di origine minerale e/o di origine animale e vegetale esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 42 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali e di servizio

1. I produttori dei rifiuti speciali, per conferire gli speciali assimilabili agli urbani per qualità, di cui all'art.5 del presente regolamento, agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani possono inoltrare richiesta scritta compilando apposita scheda descrittiva del rifiuto da smaltire al gestore dell'impianto, che rilascerà specifica autorizzazione di accesso, in base al regolamento di gestione dell'impianto.
2. La relativa eventuale convenzione, sarà stipulata dal gestore dell'impianto sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio di smaltimento.

3. Tutte le spese inerenti al rilascio della citata autorizzazione, nonché le operazioni di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento sono a carico del produttore.
4. Fino all'attivazione degli impianti sul territorio del bacino ogni produttore dovrà provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati.

Art. 43 - Rifiuti inerti

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti:
 - a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - b) gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c) i materiali ceramici cotti;
 - d) i vetri di tutti i tipi;
 - e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.
2. Questi rifiuti devono essere smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 44 - Rifiuti pericolosi

1. Chiunque possieda o intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività e di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti. Per ogni specifica autorizzazione si rimanda alla normativa vigente.
2. Il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenerli separati da quelli urbani o assimilati agli urbani.

Art. 45 - Rifiuti di amianto

1. Le gestione dei rifiuti di amianto è disciplinata da apposite normative di settore.

TITOLO IV - RAPPORTI CON UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 47 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Comune, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale, delle organizzazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e / o il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
3. Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione con i soggetti preposti. Le Associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - le modalità di esecuzione della raccolta;
 - le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro.Dovranno altresì garantire l'osservanza delle norme di sicurezza, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino.
4. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
5. Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.
6. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare periodicamente il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
7. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

Art. 48 – Ecovolontari comunali

1. Il Comune di Agliano Terme si può avvalere, nell'ambito delle azioni di educazione e sensibilizzazione per l'incentivazione della raccolta differenziata, del gruppo "Ecovolontari Comunali", riconosciuti con apposita Delibera di Giunta Comunale.
2. Gli Ecovolontari, coordinati dall'apposito ufficio comunale, svolgono azioni di educazione dei cittadini e prevenzione sul corretto conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, di monitoraggio sulla rete di raccolta, oltre che eventuali segnalazioni su disservizi e comportamenti scorretti, per le quali fanno riferimento al Corpo Polizia Municipale.

Art. 49 - Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Comune adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione, attraverso la più ampia ed immediata informazione e attraverso programmi di educazione, comunicazione ambientale, per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.

2. Il Comune può provvedere periodicamente, attraverso monitoraggi, a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti.

TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 50 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali e agli ispettori ambientali del gestore del servizio. Per questi ultimi il gestore del servizio può, su richiesta del Comune, attivare la vigilanza mediante il personale allo scopo incaricato, limitatamente al rispetto del presente Regolamento per la parte di competenza relativa ai Titolo II - Capi II e III, e Titolo III.
2. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento possono altresì procedere gli appartenenti ai corpi od Organi di Polizia statale.
3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, oltre che della vigilanza igienico - sanitaria svolta dai competenti servizi dell' A.S.L., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA, nonché degli Agenti di Polizia Giudiziaria
4. Il Comune potrà effettuare il monitoraggio dei corretti conferimenti dei rifiuti urbani ed elevare le pertinenti sanzioni attraverso sistemi di videosorveglianza, fissi o mobili, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679 (D.D.P.R.) e della pertinente normativa nazionale ;
5. Il Comune potrà effettuare il monitoraggio e il controllo merceologico ed elevare le previste sanzioni con l'impegno delle figure degli "ispettori ambientali" formati e nominati ai sensi di legge ;

Art. 51 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs.152/2006 e da altre normative specifiche in materia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 1000,00 per ogni infrazione contestata, salvo le ipotesi di cui al comma seguente.
2. L'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno degli articoli sotto indicati viene sancito con l'erogazione delle seguenti sanzioni:

ARTICOLO	IMPORTO (euro)	
	Minimo	Massimo
12.a.2) e 4)	50	1000
12.a.5)	100	1000
12.b.3)	100	1000
16.1 e 2.b) e c)	50	1000
23.2 e .3	50	1000
30.1	50	1000
31.1	50	1000
32.1 e .2	50	1000
33.1 e .3	50	1000
35.1	50	1000
36.1	100	1000
44.2	100	1000

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Rinvio ad altre predisposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m. ed i., nonché dalle speciali norme legislative vigenti in materia, dalle norme regionali in materia di rifiuti, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di Polizia Urbana e Igiene.
2. Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.
3. Per quanto concerne l'autosmaltimento dei rifiuti, oltre all'esplicito divieto di autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione, si rimanda ai disposti in merito del D.Lgs.152/2006.

Art. 53 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale, all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Agliano Terme e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.
2. Il Comune provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 54 - Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Agliano Terme per 30 giorni consecutivi.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 55 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

N.	TABELLA A)	Coefficiente di produzione kg/mq/anno	DGR 14/02/2005 n. 47-14763 - limiti max frazioni indifferenziate kg/mq/anno
	CATEGORIE DI ATTIVITA'		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,5	4
2	Cinematografi e teatri	3,5	2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative	4,9	3
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	4
5	Stabilimenti balneari	5,22	3
6	Esposizioni, autosaloni	4,22	2
7	Alberghi con ristorante	13,45	7
8	Alberghi senza ristorante	8,88	4
9	Case di cura e riposo ed altre collettività	10,22	8
10	Ospedali	10,55	9
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45	6
12	Banche ed istituti di credito	5,03	3
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55	6
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	7
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81	4
16	Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli	14,58	8
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12	7
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48	5
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55	6
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	10
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	8
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	78,97	33
23	Mense, birrerie, amburgherie	62,55	25
24	Bar, caffè, pasticceria	51,55	26
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67	15
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, grossisti alimentari e/o misti	21,4	13
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	92,56	35
28	Ipermercati di generi misti	22,45	14

29	Banchi di mercato generi alimentari	56,78	38
30	Discoteche, night club, sale da gioco	15,68	7